

## **TI\_GERICHTE 52.2000.325 vom 26. Februar 2001**

TI Tribunale d'appello, 2001-02-26, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2000.325](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2000.325)

FR: TI\_GERICHTE 52.2000.325 du 26 février 2001

IT: TI\_GERICHTE 52.2000.325 del 26 febbraio 2001

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 46**

cpv. 1 PAmM) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmM), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmM). 2. 2.1. Giusta l'art. 9 LALPS, entro 15 giorni dalla notifica della decisione dell'autorità è dato ricorso al Consiglio di Stato, a meno che la legge non preveda diversamente (cfr. anche art. 46 cpv. 1 PAmM). I termini stabiliti dalla legge sono perentori (art. 11 primo periodo PAmM). In concreto, la decisione 16 agosto 2000 della Sezione dei permessi e dell'immigrazione, munita dei mezzi e dei termini di ricorso, è stata inviata per posta raccomandata il giorno stesso al domicilio della ricorrente (via \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_), la quale non l'ha ritirata durante il periodo di giacenza di 7 giorni, dal 17 al 24 agosto successivo. L'invio è pertanto stato retrocesso al mittente. I 15 giorni per impugnare il provvedimento hanno quindi iniziato a decorrere il 25 agosto 2000, equivalente al giorno successivo il settimo giorno di giacenza all'ufficio postale, e sono scaduti l'8 settembre 2000 (v. art. 2.3.6 lett. b 1° periodo della Condizioni generali della posta, stato al luglio 2000; cfr. anche l'art. 169 cpv. 1 lett. d dell'abrogata Ordinanza 1 della Legge federale sul servizio delle poste). Va infatti ricordato che la decisione è considerata notificata al destinatario, se non ritirata alla posta, l'ultimo dei 7 giorni durante i quali rimane depositata presso l'ufficio (v. Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 1b ad art. 14 con rif.). Ne consegue che la decisione di non rinnovare a \_\_\_\_\_ e a suo figlio \_\_\_\_\_ il permesso di dimora adottata dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione è cresciuta in giudicato il 9 settembre 2000. Il ricorso al Consiglio di Stato inoltrato dall'insorgente il 22 settembre 2000 era dunque manifestamente tardivo. A ragione il Governo ha pertanto dichiarato irricevibile il gravame. 2.2. Non porta a diversa conclusione il fatto che l'insorgente era - a suo dire - assente all'estero per vacanza e che, di conseguenza, è venuta a conoscenza della decisione in parola soltanto il 7 settembre 2000. Innanzitutto giova osservare che essa non ha prodotto alcuna prova di quanto asserito. Ma anche se ciò corrispondesse a realtà, non risulta che essa abbia agito con diligenza, prendendo tutte quelle misure necessarie per tutelarsi affinché la corrispondenza le venisse recapitata, per esempio, tramite terza persona (DTF 115 Ia 15 consid. 3a, 17 segg. consid 3 b; 113 Ib 296 consid. 2a), o informandosi in merito alla scadenza del termine di ricorso per opporsi al mancato rinnovo del permesso di dimora al momento in cui è venuta a conoscenza della decisione, il 7 settembre 2000, presso l'URS. A quella data, essa aveva ancora a disposizione il giorno successivo per opporvisi. L'insorgente non può neppure invocare con successo le sue modeste conoscenze in ambito amministrativo. La sua

professione di venditrice/sarta indipendente ed il fatto che il gravame in rassegna è stato redatto di suo pugno, dimostrano che essa dispone di un'intelligenza e di nozioni che possono essere considerate nella media, certamente sufficienti per rendersi conto dell'importanza di un invio raccomandato. Che l'URS non abbia avvertito la ricorrente della scadenza del termine non è dunque di decisivo rilievo. Tanto più che l'insorgente non adduce nemmeno che il 7 settembre 2000 i funzionari di tale ufficio le avessero assicurato che la decorrenza dei termini iniziava a quel momento. Né, d'altra parte, essa ha invocato la restituzione in intero contro il lasso dei termini (art. 12 PAmm). 2.3. Il Consiglio di Stato ha pertanto correttamente accertato la tardività del gravame inoltratogli da \_\_\_\_\_ e da suo figlio \_\_\_\_\_ e lo ha conseguentemente dichiarato irricevibile. Il ricorso in esame va perciò respinto. 3. Tassa e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 1, 4, 7 LDDS; 8 ODDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 9 e 10 lett. a LALPS; 3, 10, 11, 14, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. §. Di conseguenza \_\_\_\_\_ e suo figlio \_\_\_\_\_, cittadini ucraini, sono tenuti a lasciare il territorio del Cantone Ticino entro il 20 giugno 2001 notificando la propria partenza al competente ufficio regionale degli stranieri. 2. La tassa e le spese di giustizia, per complessivi di fr. 800.–, sono poste a carico dei ricorrenti. 3. Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione. 4. Intimazione a: \_\_\_\_\_ Per il Tribunale cantonale amministrativo  
Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.